

Codice A1604B

D.D. 20 marzo 2020, n. 105

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili ubicati nel Comune di Buttigliera d'Asti (AT) e gestiti dall'Acquedotto della Piana S.p.A..**



**ATTO N. DD-A16 105**

**DEL 20/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi potabili ubicati nel Comune di Buttigliera d’Asti (AT) e gestiti dall’Acquedotto della Piana S.p.A..

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “*Astigiano Monferrato*”, d’intesa con l’Acquedotto della Piana S.p.A. - ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Buttigliera d’Asti (AT) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 13 novembre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia di due pozzi potabili ubicati nel medesimo Comune di Buttigliera d’Asti.

Prima di trasmettere la proposta, l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 ha convocato - in data 31 maggio 2019 e 4 luglio 2019 - appositi Tavoli di valutazione per la disamina congiunta della documentazione riunendo i soggetti interessati al fine di condividere la proposta di perimetrazione e di esprimere i pareri di competenza secondo quanto previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii..

L’area dove sono localizzate le due captazioni non è soggetta a fenomeni potenziali di erosione, deposito, esondazione e alluvionamento di corsi d’acqua.

L’attuale pozzo di captazione in esercizio, perforato nel 1964 fino ad una profondità di 158 metri dal piano-campagna, è ubicato ad una distanza di circa 600 metri dal centro abitato di Buttigliera d’Asti, in direzione Nord-Ovest, lungo la strada per Moriondo, ad una quota di 285 metri s.l.m., sul mappale n. 373 del foglio di mappa n. 2; l’acqua emunta viene pompata fino ai serbatoi di compensazione da 800 metri cubi complessivi, siti a Nord del paese in località San Salvatore (Comune di Moriondo).

Il pozzo ha subito, vista l’età e vista la tendenza ad una preoccupante produzione di particelle limose in sospensione nell’acqua (insabbiamento), un importante intervento straordinario e si è provveduto al completo ricamiciamento dello stesso, partendo da un accurato sondaggio e con ricamiciamento mediante tubazione continua; utilizzando la stratigrafia originaria del 1964 sono state riposizionate sei colonne filtranti per un totale di 41,50 metri, il tutto garantendo la copertura

di tutti gli strati potenzialmente acquiferi con un primo posizionamento ad una profondità di -53,20 metri dal piano-campagna, escludendo così la prima falda superficiale.

Il nuovo pozzo è stato realizzato a Nord-Ovest del concentrico di Buttigliera d'Asti, al confine col territorio comunale di Moriondo, sui mappali n. 153-125 del foglio di mappa n. 2, a circa 40 metri dal pozzo Vecchio, ad una quota di 285 metri s.l.m.; è profondo 172,00 metri dal piano-campagna e filtra tra -63,00 e -69,00 metri, tra -92,50 e -95,50 metri, tra -101,30 e -107,30, tra -117,00 e -123,00 metri, tra -125,00 e -131,00 metri e tra -144,50 e -150,50 metri; l'intercapedine drenante tra il foro e la colonna di rivestimento - da 50 metri a 172 metri - è realizzata con ghiaietto selezionato e calibrato mentre la formazione ermetica con iniezione di boiaccia di cemento nell'intercapedine tra la perforazione ed il tubo fino alla profondità di 50 metri; le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo; la cabina testa pozzo è realizzata in calcestruzzo e ha dimensioni di 1,50 metri per 1,50 metri.

I due pozzi sono conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Con la determinazione dirigenziale n. 3402 del 5 aprile 2004 la Provincia di Asti ha rilasciato all'Acquedotto della Piana S.p.A. la concessione preferenziale per la derivazione di 124 l/s massimi e 974.483 metri cubi annui medi di acqua sotterranea da otto pozzi nei Comuni di Buttigliera d'Asti (AT), Cellarengo (AT), S. Paolo Solbrito (AT) e Valfenera (AT) per uso potabile.

Con la determinazione dirigenziale n. 799 dell'8 gennaio 2003 la Provincia di Asti ha autorizzato la trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Buttigliera d'Asti, ad integrazione di quello esistente; al termine dei lavori di trivellazione, in data 8 aprile 2004, l'Acquedotto della Piana S.p.A. ha chiesto il rilascio della concessione relativa al nuovo pozzo. La Provincia di Asti ha comunicato che il relativo procedimento è tuttora sospeso in attesa del provvedimento regionale di definizione delle aree di salvaguardia mentre, per quanto riguarda, nello specifico, la proposta presentata, non si rilevano elementi di criticità per quanto riguarda gli aspetti amministrativi di competenza.

Le proposte di definizione - individuate con il metodo cronologico e calcolate utilizzando il codice *WhAEM 2000* - sono state determinate considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di concessione emungibile contemporaneamente dai due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 5 l/s per il pozzo Vecchio e a 22 l/s per il pozzo Nuovo - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero profondo captato; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali, derivanti applicando il principio della sovrapposizione degli effetti, dal momento che le due captazioni sono ubicate a circa 40 metri l'una dall'altra:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno ad entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e due i pozzi, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei due pozzi;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e due i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei due pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Proposta di definizione delle aree di salvaguardia attorno ai pozzi ad uso idropotabile - Campo Pozzi di Località Buttigliera d'Asti - Comune di Buttigliera d'Asti (AT) – (R.R. n° 15/R 2006 Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al*

consumo umano) – Base Cartografica Catastale alla scala 1:1.000”, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Buttigliera d’Asti (AT) che non ha fornito nulla osta scritto ma ha espresso parere favorevole nel corso del primo incontro di valutazione congiunta del 31 maggio 2019.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all’istanza, con nota in data 24 giugno 2019, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che non ha identificato particolari e significativi centri di pericolo nell’area di salvaguardia ridefinita, a parte i terreni adibiti a colture miste, cereali, prato e pioppeto, per i quali è stato previsto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e alcuni tratti di viabilità secondaria.

L’Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Nichelino – valutata la documentazione allegata all’istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 4 luglio 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di definizione presentata.

In conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che sarà utilizzata per la gestione delle pratiche agronomiche di concimazione e diserbo nonché di lotta fitosanitaria nelle aree destinate ad uso agricolo ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia; tale proposta contiene le conclusioni degli studi pedologici riguardanti i suoli che ricadono nella zona di rispetto ristretta ed allargata dei due pozzi in esame, che sono ascrivibili alla Classe 3 poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente bassa. Per i terreni appartenenti alla Classe 3 è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree verdi avranno moderate limitazioni.

Negli areali interessati risultano, come si evince dall’osservazione della documentazione, essere preponderanti i prati permanenti (circa 80% della superficie), i seminativi in rotazione e i vigneti, mentre non sono presenti superfici boscate.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48, in data 28 novembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili ubicati nel Comune di Buttigliera d'Asti (AT) e gestiti dall'Acquedotto della Piana S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 4 del 6 febbraio 2009 dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 "Astigiano Monferrato".

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia medesima, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Asti da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Asti del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in applicazione del principio di precauzionalità, resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione dirigenziale n. 3402 del 5 aprile 2004, con la quale la Provincia di Asti ha concesso all'Acquedotto della Piana S.p.A. l'esercizio provvisorio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite otto pozzi nei Comuni di Buttigliera (AT), Cellarengo (AT), S.

Paolo Solbrito (AT) e Valfenera (AT) per complessivi 124 l/s massimi e 974.483 metri cubi annui medi;

vista la determinazione dirigenziale n. 799 dell'8 gennaio 2003, con la quale la Provincia di Asti ha autorizzato la trivellazione di un nuovo pozzo nel Comune di Buttigliera d'Asti, ad integrazione di quello esistente, comunicando, tra l'altro, che il relativo procedimento di concessione dal nuovo pozzo rimane sospeso in attesa del provvedimento regionale di definizione delle aree di salvaguardia;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 24 giugno 2019;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sede di Nichelino, in data 4 luglio 2019 – prot. n. 30915;

vista la nota della Provincia di Asti, con la quale esprime parere favorevole alla proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 5 "Astigiano Monferrato", in data 13 novembre 2019 – prot. n. 1542, di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

*determina*

a. L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili ubicati nel Comune di Buttigliera d'Asti (AT) e gestiti dall'Acquedotto della Piana S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Proposta di definizione delle aree di salvaguardia attorno ai pozzi ad uso idropotabile - Campo Pozzi di Località Buttigliera d'Asti - Comune di Buttigliera d'Asti (AT) - (R.R. n° 15/R 2006 Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano) - Base Cartografica Catastale alla scala 1:1.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 5 l/s per il pozzo Vecchio e a 22 l/s per il pozzo Nuovo - portata massima di concessione emungibile contemporaneamente dai due pozzi.

c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii., relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali dei due pozzi di Buttigliera d'Asti ricadono in Classe 3, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture; l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA),

previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi di verde privato delle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione; analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

d. Il gestore dei due pozzi potabili ubicati nel Comune di Buttigliera d'Asti (AT) - Acquedotto della Piana S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Asti per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – Acquedotto della Piana S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Asti per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Buttigliera d'Asti (AT), affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali potenziali centri di pericolo per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.


La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi

dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.


IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato






- Legenda**
- ★ Pozzo Nuovo
  - ★ Pozzo Vecchio
  - ➔ Direzione di flusso della falda profonda
- Aree di Salvaguardia**
- ZRA - Zona di Rispetto Allargata
  - ZRR - Zona di Rispetto Ristretta
  - ZTA - Zona di Tutela Assoluta



Buttigliera d'Asti		Pozzo Vecchio	Pozzo Nuovo
Area Tutela Assoluta (m)	lati (m)	10	10
ZRR Zona di Rispetto Ristretta Isocrona a 60 giorni	Lunghezza (m)	55	115
	Larghezza (m)	54	112
	Area (mq)	2233	9958
ZRA Zona di Rispetto Allargata Isocrona a 180 giorni	Lunghezza (m)	93	202
	Larghezza (m)	74	156
	Area (mq)	5489	25479

Buttigliera d'Asti		Pozzo Vecchio	Pozzo Nuovo
Orientamento delle isocrone rispetto al nord geografico	X	44	44
	Y	46	46



ACQUEDOTTO DELLA PIANA S.p.A.

Piazza Carlo V, 53

VILLANOVA D'ASTI

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA


ATTORNO AL POZZI AD USO IDROPOTABILE

"Campo Pozzi di Località Buttigliera d'Asti"

COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI (AT)

(R.R. n°15/R 2006 "Disciplina delle Aree di Salvaguardia delle acque destinate al consumo umano")

Base Cartografica Catastale alla scala 1:1.000



Data: aprile 2018

Tecnico incaricato:

Collaboratore:

BUTTIGLIERA						
N°	ZRR Zona di Rispetto Ristretta		ZRA Zona di Rispetto Allargata		ZTA Zona di Tutela Assoluta	
	Particelle	Destinazione Urbanistica	Particelle	Destinazione Urbanistica	Particelle	Destinazione Urbanistica
2	373	servizi tecnologici	120p	area agricola	153	agricola/tecnologica
2	120p	area agricola	122p	area agricola	125	agricola/tecnologica
2	123p	area agricola	123p	area agricola	373	servizi tecnologici
2	124p	agricola/tecnologica	124p	agricola/tecnologica		
2	125p	agricola/tecnologica	125p	agricola/tecnologica		
2	128p	area agricola	128p	area agricola		
2	129p	area agricola	130p	area agricola		
2	153p	agricola/tecnologica	131p	area agricola		
2	155p	area agricola	133p	area agricola		
2	156p	area agricola	134p	area agricola		
2	159p	area agricola	149p	area agricola		
2	389p	area agricola	150p	area agricola		
2			151p	area agricola		
2			152p	area agricola		
2			153p	agricola/tecnologica		
2			155p	area agricola		
2			156p	area agricola		
2			159p	area agricola		
2			160p	area agricola		
2			389p	area agricola		